

COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA

PROGETTO EX ART. 23 COMMI 14 E 15 DEL D.LGS. 50/2016

INERENTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, L. 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA RIVOLTO AD ALUNNI/E IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ, FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, RESIDENTI NEI COMUNI DI CASTELVETRO PIACENTINO E VILLANOVA SULL'ARDA - PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2026.

Il presente Progetto contiene:

1. relazione illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito l'appalto;
2. oggetto dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio;
3. indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
4. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'esecuzione del servizio;
5. procedura di affidamento e criteri per l'aggiudicazione (rinvio al Disciplinare di gara);
6. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (**Allegato 2**);
7. Schema di contratto (**Allegato 3**).

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI È INSERITO L'APPALTO

L'affidamento dell'appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica, in applicazione degli artt. 3 e 5 della L.R. n° 26/2001 e dei contenuti dell'Accordo di Programma provinciale per il coordinamento dei servizi di cui alla Legge n° 104/92, rivolto ad alunni/e in condizione di disabilità, residenti nei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda e inseriti/e nelle scuole statali e paritarie convenzionate di ogni ordine e grado, anche ubicate in territori diversi da quelli dei Comuni, per il periodo 01/09/2023 – 31/08/2026, corrispondente agli anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026. Il suddetto servizio a favore di alunni portatori di handicap è previsto anche per i bambini e le bambine con disabilità e/o con bisogni educativi speciali inseriti/e nei Servizi Educativi a gestione diretta, indiretta e a convenzione dei sopraelencati Comuni (di seguito denominati Nidi). Il servizio s'intende esteso anche ai centri estivi e ad altri servizi educativi qualora richiesto dal committente e comunque sulla base di progetti individualizzati definiti.

Le finalità del servizio sono volte ad ottemperare le varie tipologie d'assistenza fornita ai minori in situazione di disabilità. L'aggiudicatario deve, in particolare, perseguire i seguenti obiettivi generali:

- favorire la massima autonomia personale scoraggiando rapporti di dipendenza dalle figure adulte che verranno comunque coinvolte insieme ai coetanei;
- favorire l'autonomia sociale e relazionale migliorando le possibilità comunicative, fornendo un supporto alla crescita, alle capacità di socializzazione, all'autonomia nelle relazioni e nella gestione, assicurando stimoli differenziati e lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno;
- perseguire il potenziamento della personalità emotiva e relazionale, incoraggiando l'espressione dei bisogni da parte degli alunni disabili e dei loro compagni.

Le prestazioni saranno rese nell'ambito dell'attività del Servizio Sociale Associato dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda sulla base della Convenzione dagli stessi stipulata per la Gestione associata dei servizi sociali nell'area minori, famiglie, tutela minori, disabilità e fragilità adulta. Il Comune di Villanova sull'Arda (di seguito Comune) è capofila di tale Convenzione e pertanto titolato ad agire anche per conto del Comune di Castelvetro Piacentino.

Il servizio verrà attivato con le figure professionali specifiche dietro richiesta della scuola e dei servizi socio-sanitari di pertinenza, mentre la tipologia di intervento e le ore di sostegno verranno definiti dal Piano educativo individualizzato. Il monte ore annuo presunto è di n. 5.180 ore che complessivamente sul triennio diventano n. 15.540 ore.

Al personale educativo con funzioni di assistenza specialistica - che secondo quanto previsto all'art. 6 dell'accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap ex L. 104/1992 della Provincia di Piacenza, è richiesta nelle situazioni dove si evidenziano necessità di relazione con l'ambiente e nelle autonomie sociali, ed è erogata da assistenti qualificati o educatori nei casi di gravi disturbi sensoriali, nei disturbi di alterazione globale dello sviluppo e nei gravi disturbi emozionali e della condotta - verrà richiesto di:

- supportare l'integrazione scolastica dell'alunno disabile;
- supportare gli apprendimenti scolastici dell'alunno disabile (affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente);
- collaborare con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sui disabili (partecipazione alla programmazione, partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti, coinvolgimento dell'operatore nelle commissioni di continuità);
- accompagnare il minore nei viaggi di istruzione. L'accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con l'eventuale presenza dell'assistente/educatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza. In ogni caso l'assistente/educatore è tenuto, se richiesto dal Comune, alla partecipazione alle gite scolastiche;
- farsi carico dell'assistenza durante lo svolgimento delle lezioni e durante i pasti. Dovrà inoltre provvedere, se necessario, alla cura dell'igiene personale (cambio, assistenza e accompagnamento ai servizi igienici), sostenendolo nell'acquisizione dell'autonomia;
- farsi carico dell'eventuale trasporto casa/scuola e presso Istituti di riabilitazione o servizi educativi, con mezzi idonei messi a disposizione dai Comuni o dell'appaltatore (se offerto in sede di gara);
- partecipare alla stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato), in collaborazione con la Scuola ed il Gruppo Integrato;
- effettuare, in caso di assenze frequenti e prolungate dell'alunno, in seguito a specifica richiesta dello specialista competente che ha in cura il minore e in accordo con la famiglia e con la scuola, interventi anche presso il domicilio del minore o resi in altra modalità alternativa concordata, attenendosi al progetto educativo all'uopo predisposto anche in collaborazione con l'insegnante di sostegno.

Fino ad oggi il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni/e in condizione di disabilità, residenti nei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda e inseriti/e nelle scuole di ogni ordine e grado è stato affidato, a seguito di espletamento di gara d'appalto, ad un operatore economico specializzato nel settore educativo, che ha operato assicurando un'ottima funzionalità del servizio, oltre che modalità operative di gestione

corrette e qualificate. Detto contratto è in scadenza al prossimo 31.08.2023.

Pertanto, non presentando la struttura organizzativa del Comune di Villanova sull'Arda risorse minime necessarie (di personale ed organizzative) per poter provvedere direttamente alla gestione diretta dei servizi di cui trattasi, si rende necessario individuare un nuovo soggetto cui affidarne la gestione, per poterne assicurare il regolare funzionamento.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Come in precedenza indicato, il presente affidamento in specifico ha per oggetto il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni/e in condizione di disabilità, residenti nei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda e inseriti/e nelle scuole di ogni ordine e grado. L'affidamento è pertanto individuato dal seguente **CPV**:

CPV 85311200-4 (Denominazione: Servizi di assistenza sociale per disabili)
--

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito "Codice"), l'affidamento si configura quale **appalto di servizi**. L'appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente in quanto trattasi di un complesso di prestazioni costituenti un *unicum* funzionale, la cui corretta esecuzione ne rende opportuna la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore. In considerazione dell'importo del presente appalto, non è comunque preclusa la partecipazione degli operatori di ridotte dimensioni, i quali – se del caso – potranno ricorrere anche agli strumenti di partecipazione offerti dal D.Lgs. 50/2016 (partecipazione in RTI, etc.).

2.2 PERSONALE UTILIZZATO

Il personale impiegato nel servizio di cui al presente appalto dovrà essere provvisto di professionalità corrispondenti alle prestazioni oggetto dell'appalto. Si rinvia, in particolare, a quanto dettagliato negli artt. 3 e 8 del Capitolato.

3. INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 PER RISCHI DA INTERFERENZA - DUVRI

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 è stato redatto apposito schema di DUVRI allegato al Capitolato Speciale d'Appalto; gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione delle interferenze da sottrarre al ribasso d'asta previsti sono pari a € 0,00. Si precisa che tali rischi vanno comunque distinti da quelli propri dell'attività dell'appaltatore per l'esecuzione del presente appalto; l'appaltatore dovrà pertanto provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare, all'interno dell'offerta economica, gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.

4. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 PERIODO DI AFFIDAMENTO E VARIANTI

Al fine di garantire continuità a un servizio di natura così delicata, si stabilisce la durata dell'appalto in 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data dell'esecuzione anticipata, se precedente (dal 01/09/2023 al 31/08/2026). Sono fatte salve le seguenti precisazioni:

- su richiesta del Comune di Villanova sull'Arda, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e ad adempiere all'eventuale richiesta di **esecuzione anticipata** del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.;
- alla scadenza del termine contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, il Comune si riserva la facoltà di **prorogare** il contratto per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione; la ditta, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni contrattuali. Tale periodo non potrà comunque essere superiore ai **4 mesi**;
- **ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice**, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In considerazione della durata triennale dell'appalto e della tipologia dei servizi richiesti (legati alla variabilità dell'utenza e alle caratteristiche di quest'ultima, non prevedibile con certezza dal Comune), i dati forniti nel presente Progetto hanno carattere puramente indicativo e potranno subire variazioni in base ai seguenti elementi (a titolo esemplificativo): numero utenti da assistere, domicilio degli stessi, plessi ed altre strutture da raggiungere, chiusura temporanea delle sedi scolastiche e/o ulteriori sopravvenute esigenze

Pertanto, i dati riportati nel presente Progetto non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità contrattuale a seguito di indicazione del Comune di Villanova sull'Arda, senza che ciò possa dare adito a richiesta dell'aggiudicatario di variare le condizioni contrattuali fissate in sede di gara.

Al riguardo, prima dell'avvio del servizio, il Comune di Villanova sull'Arda fisserà con esattezza il numero ed il nominativo degli utenti da assistere, le ore per ciascuno riconosciute nonché le scuole/strutture interessate dai servizi, provvedendo a darne comunicazione all'aggiudicatario.

4.2 CLAUSOLA SOCIALE E COSTI DEL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, l'appaltatore subentrante dovrà riassorbire (in via prioritaria) il personale operante alle dipendenze del gestore uscente, garantendo il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabili.

Nel seguente prospetto sono indicati i dati riferiti agli addetti ad oggi impiegati nei servizi dall'operatore uscente, sulla base di quanto da quest'ultimo riferito:

unità	Livello	CCNL	Numero scatti di anzianità	Mansioni contrattuali	Tipologia contratto (a tempo determinato/indeterminato e full time/part time)	Ore settimanali per l'esecuzione del servizio di assistenza disabili	Monte ore contrattuale	Decorrenza prossimo scatto (anno/mese)
1	D	CCNL coop Sociali	0	Coordinatore Differenza da D a E con prestazioni di coordinamento importo orario € 1.13	Indeterminato/ Tempo Pieno	-	38	2023/02
2	D	CCNL coop Sociali	0	Educatore	Indeterminato/ Tempo parziale	24	31,5	2024/04

3	D	CCNL coop Sociali	2	Educatore	Indeterminato/ Tempo parziale	5	33	2024/12
4	D	CCNL coop Sociali	2	Educatore	Indeterminato/ Tempo parziale	27	37	2024/10
5	D	CCNL coop Sociali	2	Educatore	Indeterminato/ Tempo parziale	12	20,5	2024/11
6	D	CCNL coop Sociali	1	Educatore	Indeterminato/ Tempo parziale	20	37	2024/12
7	D	CCNL coop Sociali	5	Educatore	Indeterminato/ Tempo parziale	27	35	-
8	D	CCNL coop Sociali	4	Educatore	Indeterminato/ Tempo parziale	13	23	2024/12
9	C	CCNL coop Sociali	0	Operatore Socio-Assistenziale in mansione superiore livello D1	Determinato/ Tempo parziale	8	18	2024/11

Ciò premesso, ai fini della quantificazione del costo del personale prevista dall'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, è stato preso a riferimento il costo orario minimo del lavoro senza indennità di turno riportato nelle Tabelle per la Provincia di Piacenza afferenti il "Costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo" in vigore dal mese di settembre 2020, costo che risulta allineato rispetto al costo del lavoro riportato nelle Tabelle Ministeriali di cui al D.D. n. 7/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stimando 5.180 ore annuali con operatori con inquadramento livello D2, come segue:

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	NUMERO ORE ANNUALI ATTIVITA'	costo orario del lavoro senza indennità di turno	Costo minimo del personale su base annua
EDUCATORE con inquadramento al livello D2 del CCNL Cooperative Sociali 21/05/2019	5.180	€ 20,60	€ 106.708,00
OPERATORE con inquadramento al livello D1 del CCNL Cooperative Sociali 21/05/2019	---	€ 19,49	
OPERATORE con inquadramento al livello C2 del CCNL Cooperative Sociali 21/05/2019	---	€ 18,92	
			€ 106.708,00

Il costo del personale annuale così stimato risulta pertanto quantificabile in € 106.708,00 (più IVA di legge) corrispondente ad € 320.124,00 (più IVA di legge) per l'intera durata triennale dell'appalto.

4.3 CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO E BASE DI GARA

Il valore a base di gara, per il periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2026 è pari a € 372.852,00 oltre all'IVA di legge, calcolato come segue:

Servizi oggetto dell'appalto	Ore medie annuali stimate	Ore totali per 3 anni	Costo orario a base di gara (IVA esclusa)	Costo presunto per 3 anni (IVA esclusa)

Assistenza scolastica alunni disabili svolta da personale inquadrato a livello D2 del CCNL delle Coop. Soc. o equivalente	5.180	15.540	€ 23,80	€ 369.852,00
Assistenza scolastica alunni disabili svolta da personale inquadrato a livello D1 del CCNL delle Coop. Soc. o equivalente	---		€ 23,30	€ ----
Assistenza scolastica alunni disabili svolta da personale inquadrato a livello C2 del CCNL delle Coop. Soc. o equivalente	---		€ 22,60	€ ----
Corrispettivo presunto/stimato per l'attività di progettazione, gestione e coordinamento richiesta per l'espletamento del presente appalto (€ 1.000,00 annuali IVA esclusa)				€ 3.000,00
Importo a base di gara				€ 372.852,00

Si precisa che all'aggiudicatario verrà riconosciuta una somma, soggetta a ribasso di gara, pari a € 1.000,00 all'anno (oltre IVA di legge), quale corrispettivo per l'attività di progettazione, gestione e coordinamento richiesta per l'espletamento del presente appalto. Eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'aggiudicatario non potranno dare luogo ad ulteriori richieste al Comune di Villanova sull'Arda.

La definizione della base di gara oraria della presente procedura (€ 23,80 oltre IVA 5% per operatori D2, € 23,30 oltre IVA 5% per operatori D1 e € 22,60 per operatori C2) è stata determinata al fine di ricomprendere il costo del personale, come sopra esplicitato, e gli altri costi di gestione a carico dell'appaltatore.

Il costo orario a base di gara deve intendersi dunque onnicomprensivo ed esso ricomprende oltre le spese per il personale, comprensive degli oneri dovuti per legge, i costi stimati per la fornitura e/o dotazione di mezzi e attrezzature specifici necessari all'esecuzione dell'appalto, i costi di gestione e conduzione ad essi connessi, nonché una quota di costi generali.

Dovrà, altresì, ricomprendere (anche se non oggetto di specifico corrispettivo): l'organizzazione della segreteria; la fornitura dei materiali necessari allo svolgimento del servizio e ogni eventuale ulteriore onere diretto o indiretto a carico dell'aggiudicatario (ad esempio: DPI), ad esclusione dell'I.V.A.

Il **valore complessivo dell'appalto**, per la sua intera durata, determinato ai sensi **dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016**, comprensivo della proroga tecnica per un periodo massimo di 4 mesi, è pari dunque a **€ 413.946,67** (IVA esclusa); gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00.

L'appaltatore è tenuto a sostenere eventuali spese relative alla ristorazione dei propri dipendenti nella fascia oraria del pasto o comunque aventi diritto al riconoscimento del buono pasto, in base alla normativa contrattuale di settore. Provvederà a tale compito in modo autonomo e nelle forme che riterrà più opportune.

Il prospetto è stato stimato con riferimento alla situazione attuale in cui il servizio impiega operatori con livello D2, ma non si esclude che durante il periodo di affidamento, si renda necessario l'impiego di operatori inquadrati a livello D1 e C2; si sono pertanto evidenziati anche gli importi orari a base di gara di tali livelli rispetto ai quali l'operatore economico concorrente dovrà formulare il ribasso e saranno i costi di riferimento nel qual caso vengano previste tali prestazioni.

Come indicato al paragrafo precedente, sulla base del numero dei minori che attualmente fruiscono dell'assistenza oggetto della presente gara ed al numero di ore di intervento previste per ognuno, è stato stimato un fabbisogno complessivo di ore pari a 5.180 ore annuali.

Al riguardo, come precisato all'art. 6 del Capitolato, il Servizio verrà svolto principalmente presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e i servizi educativi per l'infanzia, anche fuori Regione, frequentati dagli alunni individuati dal Servizio Sociale Associato, durante l'orario di apertura delle scuole, senza escludere la possibilità che possa essere richiesto anche durante periodi di sospensione delle attività scolastiche e/o nel periodo estivo, al fine di garantire progetti individualizzati che saranno di volta in volta condivisi nei contenuti e nell'organizzazione sulla base di particolari esigenze eventualmente rilevate, anche prevedendo la possibilità che il servizio sia reso in modalità alternative, quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di Sostegno socio-educativo individuale del minore, purché lo stesso abbia la residenza presso i Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda.

Come indicato nel Capitolato, in considerazione della peculiare natura del presente appalto, variabile in base all'utenza di riferimento e alle caratteristiche degli utenti in carico ogni anno, ogni modifica alla quantificazione descritta (riferita sia al numero di ore da svolgere che alla suddivisione del personale impiegato nei vari livelli di inquadramento), in rapporto alle esigenze dei minori e del servizio, dovrà essere accettata dall'aggiudicatario, senza alcuna variazione dei costi unitari orari a carico dell'Ente Appaltante, risultanti dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

4.4 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Nella tabella seguente viene dunque riportato il **quadro economico complessivo** relativo all'appalto, specificante il valore stimato dell'appalto, calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016:

A	DESCRIZIONE DEI SERVIZI	VALORE (€)
A1	Valore stimato dell'appalto per la durata di 3 anni (IVA esclusa) – base di gara	€ 372.852,00
A2	Oneri per rischi interferenziali	€ 0,00
A3	Proroga tecnica 4 mesi	€ 41.094,67
	TOTALE A (VALORE STIMATO DELL'APPALTO)	€ 413.946,67
B	ULTERIORI SPESE	VALORE (€)
B1	Iva (5% di A)	€ 20.697,33
B2	Quota variabile da corrispondere alla SUA (art. 11, c. 2, lett. b della Convenzione fra Comune di Villanova sull'Arda e Provincia di Piacenza) (0,40% di A1)	€ 1.491,41

B3	Quota incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di cui: 0,4% dovuti alla SUA (ai sensi dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, così come ulteriormente disciplinato dalla Convenzione all'art. 11, c. 3) e 1,6% ai sensi del Regolamento comunale sugli incentivi tecnici del Comune di Villanova sull'Arda (comprensivo della quota dello 0,4% da destinare al fondo di cui all'art.113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016)	€ 7.457,04
B4	Contributo gara dovuto all'ANAC	€ 250,00
B5	Spese stimate per la commissione giudicatrice	€ 600,00
	TOTALE B (ULTERIORI SPESE)	€ 30.495,78
	TOTALE A+B	€ 444.442,45

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto verrà affidato mediante procedura negoziata sottosoglia comunitaria di tipo "aperto". Tale procedura verrà espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, per conto del Comune di Villanova sull'Arda, come da Convenzione sottoscritta fra la predetta Stazione Unica Appaltante e il predetto Comune.

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura, la SUA non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse pervenute dagli operatori economici interessati; pertanto, tutti gli operatori economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle relative offerte.

Al riguardo, si precisa che il ricorso a tale procedura ordinaria appare opportuno – in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (così come convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020) – al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, senza alcuna preselezione degli operatori economici. Ad ogni buon conto, il ricorso all'odierna procedura "ordinaria" non comporterà un aggravamento dei termini procedurali fissati dall'art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020 (i.e. aggiudicazione entro quattro mesi dall'adozione dell'atto di avvio del procedimento), dei quali si assicura il rispetto.

Per poter considerare tutti gli elementi delle offerte, le stesse saranno valutate con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi, che verranno attribuiti come specificato in seguito:

- Offerta tecnica = Max punti 85;
- Offerta economica = Max punti 15.

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata dalla SUA ai sensi dell'art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La congruità delle offerte verrà verificata ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e, in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016.

5.1 Modalità di attribuzione del punteggio tecnico

I concorrenti dovranno presentare un "Progetto di gestione del servizio" che, partendo dall'individuazione del modello educativo-pedagogico di riferimento, dall'analisi del contesto e dai riferimenti normativi, dovrà contenere la proposta tecnico-organizzativa, le modalità di intervento e gli approcci metodologici ponendo il focus sui criteri di valutazione (**elaborati da questo Comune in collaborazione con la stazione unica appaltante**) elencati nella "Tabella di attribuzione dei punteggi tecnici" per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica rivolto ad alunni/e in condizione di disabilità, residenti nei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda e inseriti/e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Sarà redatta una Relazione Tecnica del servizio offerto (di seguito, "la Relazione"), che dovrà essere stilata dal concorrente su proprio file di testo nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

La Relazione dovrà essere contenuta entro 13 facciate (comprehensive anche di eventuali allegati predisposti dal concorrente), foglio A4 (sono esclusi dal computo delle facciate la pagina di copertina e l'indice riepilogativo), con carattere Times New Roman – corpo 12. Eventuali tabelle e grafici potranno avere corpo del carattere differente, purché facilmente leggibili.

Le eccedenze rispetto ai limiti dimensionali della Relazione sopra evidenziati non saranno oggetto di valutazione e verranno pertanto considerate come non esistenti.

A ciascun concorrente sarà assegnato un punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica (PT) ottenuto dalla somma dei singoli punteggi (o sub punteggi) ottenuti.

L'offerta tecnica verrà valutata tenendo conto del § II delle Linee guida n. 2 in materia di "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016, aggiornate al decreto "correttivo" D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2/05/2018, sulla base dei criteri e relativi punteggi riportati nella "Tabella di attribuzione dei punteggi tecnici".

***PER LA TABELLA DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA ELABORATI DA QUESTO
COMUNE IN COLLABORAZIONE CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE SI RIMANDA AL
DISCIPLINARE DI GARA***

N.B. Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento al punteggio tecnico pari a 39/85 punti; i concorrenti che non raggiungeranno al termine della valutazione tecnica il predetto punteggio saranno esclusi dalle successive fasi di gara.

5.2 Modalità di attribuzione del punteggio economico

Al concorrente che presenterà il maggior ribasso percentuale unitario (approssimato a due cifre decimali) da applicarsi:

- al prezzo orario onnicomprensivo (oltre I.V.A.) **€ 23,80 oltre IVA** quale compenso orario onnicomprensivo riferito ad un operatore di livello D2 del Contratto Collettivo Cooperative Sociale (o equivalente);

- al prezzo orario (oltre I.V.A.) € **23,30**, quale compenso orario onnicomprensivo riferito ad un operatore di livello D1 del Contratto Collettivo Cooperative Sociale (o equivalente), **nel qual caso** venga utilizzata tale figura;
- al prezzo orario (oltre I.V.A.) € **22,60**, quale compenso orario onnicomprensivo riferito ad un operatore di livello C2 del Contratto Collettivo Cooperative Sociale (o equivalente), **nel qual caso** venga utilizzata tale figura;
- al corrispettivo presunto/stimato per l'attività di progettazione, gestione e coordinamento richiesta per l'espletamento del presente appalto (€ 1.000,00 annuali IVA esclusa), pari ad € **3.000,00** per i tre anni di esecuzione del servizio;

verrà assegnato il punteggio economico massimo previsto (**15 punti**).

Agli altri concorrenti, verranno assegnati punti decrescenti secondo le formule sottoesposte (metodo bilineare):

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * ((A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}}))$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo (da moltiplicare per il punteggio massimo previsto = 15 punti)

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

La suddetta formula può essere esplicitata come segue.

La commissione stabilisce prioritariamente la media aritmetica di tutti i ribassi offerti, applicando, alternativamente (a seconda che la percentuale di ribasso offerta dal concorrente considerato sia uguale/inferiore ovvero superiore alla predetta media), le sottoindicate formule:

a) Valore dell'offerta del concorrente considerato uguale/inferiore alla media delle offerte:

$$C_i = \frac{0,90 \times \text{ribasso offerta in esame}}{\text{media di tutti i ribassi}}$$

b) Valore dell'offerta del concorrente considerato superiore alla media di tutte le offerte:

$$C_i = 0,90 + (1,00 - 0,90) \times \frac{\text{ribasso offerta in esame} - \text{media di tutti i ribassi}}{\text{massimo ribasso} - \text{media di tutti i ribassi}}$$

5.3 Modalità di attribuzione del punteggio finale

Quanto all'attribuzione del punteggio finale, l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata in base alla seguente formula:

$$P_{\text{tot}} = P_{\text{Ti}} + P_{\text{Ei}}$$

dove:

P_{tot} = punteggio totale;

P_{Ti} = punteggio conseguito dall'offerta tecnica dal concorrente i-esimo;

P_{Ei} = punteggio conseguito dall'offerta economica dal concorrente i-esimo.

L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

RIPARAMETRAZIONE: Al fine di evitare l'attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte dei concorrenti, **non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi** ulteriore rispetto alla riproporzione dei coefficienti prevista dal paragrafo V delle Linee Guida Anac n. 2, come specificato nel Disciplinare di gara.

5.4 Requisiti minimi di partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti indicati ai paragrafi 7 e 8 del Disciplinare di gara (definiti da questo Comune in collaborazione con la SUA della Provincia di Piacenza tenendo conto della complessità del presente appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un adeguato livello di esperienza e capacità organizzativa).

5.5 Subappalto

In virtù delle caratteristiche prestazionali del presente appalto (ad alta intensità di manodopera) rivolto all'erogazione di prestazioni sociali ed educative a favore di alunni in condizione di disabilità, il Comune ha ritenuto di vietare il subappalto.

Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso di presa in carico degli utenti nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

Si ricorda inoltre che il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza 28.03.2020, n. 371 ha precisato che *"l'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016, nel richiamare le disposizioni del codice dei contratti pubblici la cui applicazione si estende agli appalti dei servizi sociali e sanitari, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto (cioè all'art. 105). Pertanto, per tale tipologia di appalti e in considerazione della loro specificità, in forza del citato art. 142 rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto. Ciò è coerente con la direttiva 2014/23/UE, il cui art. 19, nel disciplinare con disposizione di rinvio la concessione di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 42, contenente la disciplina del subappalto, ed è anche coerente con la direttiva 2014/24/UE, il cui art. 74, nel disciplinare con disposizione di rinvio gli appalti pubblici di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 71, riguardante il subappalto."*

6. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Vedasi l'**Allegato 2** quale parte integrante del presente Progetto, denominato "Capitolato speciale d'appalto".

7. SCHEMA DI CONTRATTO

Vedasi l'**Allegato 3** quale parte integrante del presente Progetto, denominato "Schema di contratto".